

**DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2016
674/2016/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTO DALLA
CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. Collegato Ambientale) e, in particolare, l'articolo 60;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 141/2014/R/IDR, recante "Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma";
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR" (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 463/2014/R/IDR, recante "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma";
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio" (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento" (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante "Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, recante “Integrazione del testo integrato *unbundlung* contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazioni contabile (*unbundlung*) per il settore idrico” (di seguito: deliberazione 137/2016/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- l’istanza di aggiornamento tariffario presentata dal gestore *ACEA ATO 2 S.p.a.* ai sensi del comma 7.5 della deliberazione 664/2015/R/IDR e la conseguente diffida ad adempiere inviata dall’Autorità all’Ente di governo dell’ambito in oggetto, in data 27 giugno 2016 (prot. AEEGSI 18266);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 3 agosto 2016 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 9 novembre 2016 - dall’Ente di governo dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito, all’Autorità, “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo

omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il "Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015", superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio" (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della

regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;

- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni;
- con la deliberazione da ultimo richiamata, l'Autorità ha, tra l'altro, confermato la previsione di una specifica procedura finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo, ai commi 7.5 e 7.6, che nei casi in cui gli Enti di governo dell'ambito risultino, alla data del 30 aprile 2016, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2, della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle

predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

- b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo

dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;

- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";
- non avendo la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, alla data del 30 aprile 2016, provveduto alle determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, il gestore *ACEA ATO 2 S.p.a.* ha presentato istanza di aggiornamento tariffario all'Ente d'Ambito medesimo ai sensi del comma 7.5 della deliberazione 664/2015/R/IDR, dandone contestuale comunicazione all'Autorità in data 26 maggio 2016;
- l'Autorità, con nota prot. AEEGSI 18266 del 27 giugno 2016, ha diffidato il citato Ente di governo dell'ambito a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per la predetta gestione;
- conseguentemente, in data 27 luglio 2016, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha provveduto all'approvazione della propria proposta tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e, in data 3 agosto 2016, -il medesimo Ente di governo dell'ambito ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determine sopra richiamate, lo specifico schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria relativa al gestore d'ambito *ACEA ATO 2 S.p.a.*, nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito in parola ha trasmesso la Convenzione di gestione come adeguata alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento, sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché carenze strutturali del sistema di adduzione e scarsa flessibilità delle condizioni di esercizio;
 - obsolescenza delle condotte di distribuzione, associata ad elevati tassi di rottura nonché ad alti livelli di perdite idriche;
 - inadeguata capacità di compenso e di riserva dei serbatoi cittadini;
 - vetustà, ovvero scarsa accessibilità, dei misuratori di utenza in alcune aree;
 - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - presenza di limitate aree non coperte dal servizio di raccolta e collettamento dei reflui;
 - inadeguate condizioni fisiche delle reti fognarie, delle relative opere civili e dei relativi impianti, principalmente connesse all'elevata obsolescenza delle infrastrutture, con associati fenomeni di rottura delle condotte o di insufficienza delle capacità recettive;
 - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - parziale copertura del servizio di depurazione e presenza di scarichi fognari non sottoposti ad appropriato trattamento in alcune aree del territorio servito;
 - presenza di impianti di potenzialità non idonea a garantire il trattamento di tutto il carico inquinante prodotto;
 - frammentazione del servizio di depurazione, nonché presenza di impianti da adeguare alle norme vigenti, con particolare riferimento a limiti autorizzativi allo scarico;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico;
 - aumento del tasso di manutenzione e rinnovo delle infrastrutture, e contenimento delle perdite delle reti idriche;
 - estensione del servizio di fognatura e adeguamento degli scarichi;
 - efficientamento e adeguamento del sistema di trattamento dei reflui alla normativa vigente;
 - sostituzione dei misuratori vetusti;
 - contenimento dei consumi energetici negli impianti dell'intero servizio idrico integrato;
 - sviluppo della conoscenza e garanzia della sicurezza delle infrastrutture gestite, nonché ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici - e in coerenza con gli investimenti pianificati in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI - la Conferenza

dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:

- potenziamento del sistema di adduzione da fonti esterne, estensione e interconnessione dei diversi sistemi di adduzione sovracomunale e regionale, definizione delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento locale;
- piena attuazione del "Piano di Risanamento" degli acquedotti realizzati da ARSIAL, interventi di bonifica di reti e impianti di captazione e adduzione vetusti, adeguamento e risanamento strutturale della galleria principale e del sistema di captazione delle sorgenti afferenti all'Acquedotto Peschiera;
- definizione dei distretti idrici, estensione del sistema di telecontrollo, interventi di bonifica sulle reti di distribuzione, potenziamento della capacità di accumulo;
- progressiva sostituzione dei misuratori di utenza e contestuale trasferimento all'esterno della proprietà privata allo scopo di facilitarne l'accessibilità;
- estensione del servizio di collettamento, risanamento e sostituzione delle condotte e dei collettori del sistema fognario, nonché ammodernamento e integrazione degli impianti di sollevamento, delle apparecchiature elettromeccaniche e di telecontrollo esistenti;
- razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione, manutenzione straordinaria dei grandi impianti di depurazione a servizio della città di Roma;
- estensione dei sistemi di telecontrollo alla totalità degli impianti gestiti e contestuale rinnovo dei misuratori, nonché realizzazione di interventi volti a contenere e razionalizzare i consumi energetici degli impianti;
- implementazione di un sistema centralizzato per la raccolta delle informazioni tecniche e commerciali e la gestione del *billing* e delle attività operative, introduzione di un sistema avanzato di programmazione degli interventi, adozione di tecnologie mobili a servizio del personale operativo, sviluppo di un sistema informativo GIS integrato con i sistemi operativi;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti;
- in particolare, con riferimento al richiamato intervento di implementazione di un sistema informativo centralizzato, per lo più riconducibile al cosiddetto "Progetto Acea 2.0" riguardante tutte le Società del Gruppo Acea, l'Autorità si riserva di verificare - anche tenuto conto delle disposizioni introdotte con deliberazione 137/2016/R/COM - i driver utilizzati per la ripartizione tra le Società del Gruppo degli oneri complessivamente programmati per il Progetto in parola, nonché la coerenza tra l'investimento sostenuto, le performance realizzate e i conseguenti benefici per l'utenza.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha determinato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ inferiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni ritenute significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore,posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- la scelta del soggetto competente in ordine al posizionamento del gestore *ACEA ATO 2 S.p.a.* nell'ambito della citata matrice di schemi è stata assunta in continuità con le predisposizioni tariffarie proposte per gli anni 2014 e 2015, e formulate - ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR - seguendo le regole applicabili al *Quadrante III* (caratterizzato da un elevato fabbisogno di investimenti rispetto alla RAB) della matrice di schemi *pro tempore* vigente;
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato una spesa effettiva per investimenti superiore al fabbisogno pianificato per gli anni 2014 e 2015 nell'ambito della predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,6;
- il medesimo Ente di governo dell'ambito ha specificato di avere esercitato la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
- le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- relativamente alla valorizzazione della componente *ERC*, viene specificato che sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", ERC_{al} , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, ai contributi per i consorzi di bonifica e agli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia;

- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nel descrivere l'iter di adozione delle relative decisioni, l'Ente di governo dell'ambito ha precisato che:
 - *“La Segreteria Tecnico Operativa [STO] ha predisposto lo schema regolatorio del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma per gli anni 2016 - 2019 e ne ha comunicato la pubblicazione con la nota del 24 maggio 2016 n. 74211 del Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale. Il Gestore ACEA ATO 2 S.p.A. ha presentato istanza di aggiornamento tariffario con la nota del 25 maggio 2016 n. 228908/p. La proposta del Gestore coincideva con quella predisposta dalla STO”;*
 - *“La Conferenza si è riunita il 27 luglio 2016 ed ha adottato con la delibera 1/06 lo schema regolatorio 2016 - 2019 (...). Questo schema regolatorio coincide con quello già pubblicato il 24 maggio 2016 con l'unica differenza costituita dal fatto che il 27 luglio è stato deciso di azzerare l'incremento tariffario già previsto per il 2016 rinviando l'inserimento in tariffa di gran parte dei conguagli dovuti nel 2016 e nel 2017 alle annualità successive 2018, 2019 e 2020 e riconoscendo, per questo rinvio, un tasso di interesse”,* specificando, ulteriormente, che *“la differenza tra i conguagli inizialmente previsti [60.122.699 euro] ed i nuovi conguagli traslati [64.156.672 euro] ovvero [4.033.973 euro] è dovuta ai maggiori costi conseguenti all'applicazione del tasso di interesse riconosciuto e pari al 2,87%”;*
- nell'ambito della proposta tariffaria in parola, il medesimo Ente di governo, pur comunicando che *“la gestione di ACEA ATO 2 S.p.a. nel corso del 2014 e del 2015 ha avuto due variazioni sistemiche il cui limitato impatto economico non giustifica il cambiamento del quadrante dello schema regolatorio da IV a VI e pertanto gli Op^{new} previsti dall'art. 23.3 del MTI-2 sono nulli”*, ha contestualmente evidenziato che – ai fini del calcolo della componente $Op_{ex\,end}$ per il periodo 2016-2019 – *“l'importo dei costi operativi endogeni nel 2014 ai sensi del MTI [è stato] incrementato come conseguenza delle [seguenti] variazioni sistemiche: i) [la presa in carico,] a partire dal 2014 [del]la manutenzione e gestione delle fontanelle comunali e delle cassette dell'acqua (...); ii) il trasferimento dei servizi comunali alla gestione del S.I.I. avvenuto nel corso del 2014 e 2015”;*
- è stato, altresì, esplicitato che i costi sostenuti nelle annualità 2014 e 2015 per il verificarsi delle citate variazioni sistemiche, sono stati considerati nell'ambito della componente a conguaglio Rc_{ALTRO} ai fini del calcolo delle tariffe per gli anni 2016 e 2017;
- con riferimento alla componente a conguaglio Rc_{ALTRO} dell'anno 2017, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha, poi, specificato che la stessa comprende costi (pari a 941.378 euro) per eventi eccezionali sostenuti, nell'annualità 2015, *“per trasporto reflui su gomma resosi necessario per il sequestro di un depuratore”*, riservandosi al contempo *“la possibilità in elaborazioni tariffarie future di proporre di stornare tali costi qualora risultassero afferenti ad una indagine giudiziaria a seguito della quale il Gestore dovesse subire una condanna”;*

- dalle elaborazioni tariffarie predisposte si evince, inoltre:
 - che nella quantificazione (per gli anni 2016 e 2017) delle componenti tariffarie MT_p e AC_p a copertura degli oneri afferenti ai mutui e agli altri corrispettivi dei proprietari di infrastrutture idriche, sono stati ricompresi anche importi volti a recuperare oneri che, per varie motivazioni, non erano stati considerati nella valorizzazione delle medesime voci di costo afferenti agli anni 2014 e 2015;
 - un errore materiale rinvenibile, con riferimento al computo tariffario dell'anno 2018, nella quantificazione della voce Rc_{VOL} , componente che è prevista, ai sensi del comma 29.1 del MTI-2, ai fini del "recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ "; detta componente, per il 2018, risulta valorizzata nonostante - ai fini della relativa determinazione - sia necessario disporre "del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($v_{scal}_u^{a-2}$), riferito all'anno $(a - 2)$ ", ossia, nel caso specifico, riferito all'anno 2016, ancora in corso;
- la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha deliberato di impiegare *"quanto non speso del contributo di solidarietà raccolto a tutto il 2015, ovvero € 13.248.210, per ridurre i conguagli tariffari dovuti per il 2016"*, inoltre, nella Relazione di accompagnamento è stato precisato che *"nel corso del 2016 si ipotizza di continuare la raccolta di questo contributo (...); si intende poi sospendere tale raccolta a partire dal 2017. Dal 2017 il contributo sarà finanziato utilizzando parte del FoNI disponibile"*;
- nell'ambito della proposta tariffaria trasmessa, l'Ente di governo in parola, pur non avendo prodotto la Carta dei servizi aggiornata sulla base delle disposizioni introdotte dal RQSII, ha avanzato istanza per il riconoscimento di premi relativi alla qualità contrattuale, avvalendosi del meccanismo previsto dal comma 32.1, lett. a), del MTI-2, ai sensi del quale, tra l'altro, il premio:
 - può essere richiesto dall'Ente di governo dell'ambito a seguito del conseguimento di standard qualitativi reputati migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e considerati prioritari dal medesimo Ente;
 - può essere richiesto per le sole "gestioni rientranti negli schemi I e IV" , schema quest'ultimo in cui si colloca il gestore ACEA ATO 2 S.p.a., non avendo il relativo soggetto competente formulato istanza per il riconoscimento di Op^{new} ;
 - è quantificato dal soggetto competente in modo che sia rispettata la condizione, riportata nella medesima disposizione, riferita al valore del premio in termini *pro capite*;
- in particolare, l'istanza sopra menzionata specifica che *"il miglioramento della qualità contrattuale che il Gestore deve offrire riguarda tutti gli indicatori definiti [dal RQSII], ad eccezione di quelli relativi a processi non presenti nell'organizzazione operativa del gestore e che riguardano [i tempi di preventivazione senza sopralluogo, in quanto con] le richieste di preventivazione è sempre effettuato un sopralluogo.(...) La Segreteria Tecnica Operativa ha ritenuto*

necessario escludere dal meccanismo premiale l'indicatore relativo al <tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità> perché il Gestore già oggi è tenuto a garantire un tempo massimo di 1 giorno feriale contro i 2 giorni lavorativi previsti dalla Carta dei servizi e i 2 giorni feriali previsti dall'AEEGSI. Ne consegue che di 47 indicatori definiti dall'AEEGSI, 43 sono stati oggetto di obiettivi di miglioramento con un valore medio [di miglioramento] nel 2016 del 46,5% e un valore medio [di miglioramento] negli anni 2017-2019 del 38,3%";

- con riferimento al riconoscimento dei premi di cui al precedente alinea, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, rappresentando che *“l'impatto tariffario del premio riferito alle performance dell'anno 2016 si avrà, a partire dalle tariffe dell'anno 2018 e nei limiti in cui siano stati raggiunti e consuntivati livelli di qualità del servizio pari a quelli migliorativi proposti”*, ha proceduto ad imputare:
 - 19.610.594 euro nel calcolo tariffario dell'annualità 2018 (ipotizzando che *“il Gestore nel 2016 riesca ad ottenere il 65% del massimo [pari a 30.170.145 euro] dei premi previsti”* per la citata annualità 2016);
 - 40.226.860 euro nel calcolo tariffario dell'annualità 2019, e per gli anni successivi (ipotizzando che il medesimo Gestore riesca ad ottenere il 100% del massimo dei premi previsti per le annualità successive al 2016);
- da ultimo, l'Ente di governo dell'ambito ha specificato che, al fine di contenere l'incremento tariffario, è stata effettuata una riallocazione dei conguagli riferiti al periodo 2016-2019 ($R_{C_{TOT}}$), prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2019.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da

- parte dell’Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che il gestore in parola - affidatario di ambito - ha in particolare: *i*) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii*) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UII;
 - per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, dalle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
 - in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
 - sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall’Ente di governo dell’ambito;
 - il piano economico-finanziario sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
 - con riguardo alle riferite variazioni sistemiche (consistenti, in particolare: *i*) nella presa in carico, a partire dal 2014 della manutenzione e gestione delle fontanelle comunali e delle cassette dell’acqua; *ii*) nel trasferimento dei servizi comunali alla gestione del S.I.I. avvenuto nel corso del 2014 e 2015):
 - possa essere accolta la proposta di recuperare, nell’ambito della componente a conguaglio $R_{C_{ALTR0}}$ ai fini del calcolo delle tariffe per gli anni 2016 e 2017, i costi sostenuti nelle annualità 2014 e 2015 per il verificarsi delle citate variazioni sistemiche;
 - per ciascuna annualità del periodo 2016-2019, non possa trovare accoglimento la proposta di ricomprendere gli oneri aggiunti connessi alle menzionate variazioni sistemiche nella quantificazione della componente $Opex_{end}$, atteso che in corrispondenza dello *Schema IV* della matrice di schemi, il comma 23.2 del MTI-2 prevede che detta componente sia posta pari a quella “calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2014” opportunamente inflazionata;
 - sia necessario rinviare all’aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio, di cui all’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, la valutazione, anche in termini di efficienza, in ordine al riconoscimento dei maggiori oneri riconducibili alle menzionate variazioni sistemiche, tenendo conto, in particolare, degli effetti conseguenti al trasferimento dei richiamati servizi al gestore d’ambito;

- sia, inoltre, necessario procedere alla rettifica degli elaborati proposti dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, in considerazione del fatto che non possano essere ammesse al riconoscimento tariffario le seguenti voci:
 - l'importo di 4.033.973 euro previsto a seguito della traslazione temporale di “*gran parte dei conguagli dovuti nel 2016 e nel 2017 alle annualità successive*”, atteso che - nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR - la copertura dell'onere derivante dall'applicazione di un tasso di interesse sui conguagli che il soggetto competente ha deciso di differire non è prevista dalla regolazione tariffaria vigente;
 - gli importi - ricompresi nella quantificazione (per gli anni 2016 e 2017) delle componenti tariffarie MT_p e AC_p - volti a rettificare la valorizzazione delle medesime componenti proposta nel calcolo tariffario delle annualità 2014 e 2015, atteso che la regolazione tariffaria vigente, per detta tipologia di costi - in un'ottica di certezza dei corrispettivi applicati all'utenza - non consente il recupero di oneri che, per varie motivazioni, non erano stati considerati nelle predisposizioni tariffarie di pertinenza;
 - la valorizzazione della componente R_{cVOL} nell'annualità 2018, non potendosi rilevare, ad oggi, lo scostamento, riferito all'anno 2016 tuttora in corso, tra le tariffe “effettivamente applicate” e il VRG calcolato, essendo peraltro necessario - per la determinazione della componente in questione - disporre “del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($v_{scal}_u^{a-2}$), riferito all'anno $(a - 2)$ ” di cui al comma 6.1 del MTI-2;
- alla luce delle rettifiche sopra menzionate, sia necessario procedere a:
 - rideterminare il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{S} relativo agli anni 2018 e 2019 nei termini di cui all'*Allegato A*;
 - porre pari a zero la quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'art. 29 dell'*Allegato A* della deliberazione 664/2015/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa era stato proposto dal soggetto competente successivamente al 2019;
- nelle more della definizione, da parte dell'Autorità, della tariffa sociale del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dall'articolo 60 della legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale), e sulla base dei principi e dei criteri che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia opportuno consentire al gestore, per l'annualità 2016, il mantenimento del Fondo di solidarietà istituito con Delibera della Conferenza dei Sindaci 6/10, nelle modalità e con le compensazioni proposte dall'Ente d'Ambito in oggetto, pur riservandosi l'Autorità di effettuare opportuni controlli e verifiche al fine di accertare il funzionamento di detto fondo e la corretta destinazione delle risorse in questione;
- per quanto concerne l'inserimento in tariffa dei costi sostenuti nell'anno 2015 per il trasporto dei reflui su gomma, sulla base degli atti e dei documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, sia necessario acquisire, con riferimento all'annualità in parola, ulteriori elementi istruttori relativi al dettaglio delle spese

sostenute, alle singole decisioni all'uopo assunte dai competenti organi giurisdizionali nonché ai correlati regimi di responsabilità del gestore, accogliendo solo provvisoriamente la proposta del medesimo soggetto competente di riconoscere tale importo, nelle more del completamento dei citati approfondimenti;

- nelle more di successive verifiche in ordine all'effettivo conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR, possa essere accolta l'istanza per il riconoscimento di premi relativi alla qualità contrattuale presentata dall'Ente di governo dell'ambito per il gestore ACEA ATO 2 S.p.a., atteso che il medesimo soggetto competente specifica che *“l'impatto tariffario del premio riferito alle performance dell'anno 2016 si avrà, a partire dalle tariffe dell'anno 2018 e nei limiti in cui siano stati raggiunti e consuntivati livelli di qualità del servizio pari a quelli migliorativi proposti”* e che l'Ente di governo in parola si impegna ad effettuare *“il controllo e la verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento della qualità contrattuale offerta”*;
- le proposte tariffarie, come rideterminate ai sensi dei precedenti alinea, appaiano comunque adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che le gestioni del servizio idrico avvengano in condizioni di efficienza.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore ACEA ATO 2 S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di porre pari a zero la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2019, fatti salvi gli effetti che deriveranno dei contenziosi

- pendenti di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ρ per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati - anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa - a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
 5. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore *ACEA ATO 2 S.p.a.* e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni